



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



COMUNE DI NAPOLI

Area Welfare

Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità

Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Elenco dei soggetti prestatori, autorizzati al funzionamento e accreditati ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014, idonei alla stipula di convenzioni per l'erogazione del servizio di Centro Diurno Polifunzionale per minori, per il biennio settembre 2024 luglio 2026

1. Premessa

Il Comune di Napoli ha strutturato un modello di erogazione dei servizi socio - educativi in favore dei minori della città mediante il convenzionamento con Centri polifunzionali per minori autorizzati al funzionamento e accreditati ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014.

È necessario procedere ad emanare Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Elenco dei soggetti prestatori idonei alla stipula di convenzioni per l'erogazione del servizio di Centro Diurno Polifunzionale per minori con il Comune di Napoli, per il biennio settembre 2024 – luglio 2026.

Con la presente procedura di selezione intende individuare e selezionare gli enti con i quali stipulare convenzioni all'interno delle quali sono definiti i corrispettivi, la durata, gli obblighi reciproci e le modalità di monitoraggio e valutazione per la realizzazione delle attività fino al 31/7/2026 .

La convenzione disciplina i rapporti economici e giuridici tra il Comune di Napoli ed il soggetto prestatore, fermo restando che gli effetti della stessa si esplicheranno solo in relazione alla tipologia e quantità delle prestazioni effettivamente autorizzate mediante apposite formali comunicazioni di autorizzazione all'inserimento dei minori individuati dai Servizi Sociali territoriali.

2. Prestazioni richieste e caratteristiche del servizio

Il servizio Centri diurni polifunzionali, così come definito nel Catalogo regionale, sono servizi articolati in spazi multivalenti, che si collocano nella rete dei servizi sociali territoriali. Offrono possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione di situazioni di disagio attraverso proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte significative proponendo una risposta qualificata ai bisogni di sostegno, recupero, socializzazione, gestione del tempo libero, partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva dei soggetti in età evolutiva.

- a) Attività di consolidamento didattico finalizzate al rinforzo e al recupero delle conoscenze, delle competenze e delle abilità acquisite in ambito scolastico. I minori vengono aiutati ad acquisire un più adeguato metodo di studio e a migliorare il proprio adattamento all'ambiente normativo e relazionale della scuola. L'equipe educativa a tal fine adotta metodologie interattive e coinvolgenti adeguate alla fascia d'età, pianificando momenti di confronto, condivisione ed aggiornamento con i docenti.
- b) Attività laboratoriali e attività sportive: Le attività laboratoriali sono rivolte a stimolare e sviluppare alcune particolari forme espressive dei minori che attraverso la manualità, la musica, il teatro, etc., acquisiscono maggiore fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità, imparano ad esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti, acquistano maggiori competenze relazionali, rispondono in questo senso, all'esigenza di offrire situazioni nuove rispetto a quelle abituali, nelle quali sia possibile per i minori mettersi in gioco in modo diverso. Il laboratorio viene inteso sia come spazio fisico che contiene l'attività, sia come contesto che attribuisce significato all'attività stessa. Nelle due rappresentazioni l'educatore deve prestare attenzione alla cura e all'organizzazione degli spazi (setting), programmare un tempo adeguato alle attività laboratoriali, partecipare in un'ottica di co-educazione, non solo come conduttore, ma anche come persona, per rafforzare la comprensione di sé stesso nell'agire educativo. Le attività sportive consentono una crescita psicofisica equilibrata, contribuiscono allo sviluppo delle dinamiche relazionali e alla maturazione psicologica individuale. Tali attività consentono l'acquisizione di competenze e abilità di specifiche discipline sportive, nonché lo sviluppo dell'espressività individuale e di gruppo attraverso i movimenti del corpo.
- c) Uscite sul territorio e campi estivi. Le visite guidate, le escursioni, gli incontri e gli scambi con altri rappresentano uno strumento trasversale ai diversi moduli di attività, che consentono a bambini e ragazzi di acquisire progressivamente un'immagine sempre più nitida e approfondita della realtà sociale e del contesto territoriale in cui vivono. Tali attività costituiscono un'opportunità per scoprire le risorse naturali, artistiche e culturali del territorio urbano ed extra-urbano. Nell'ambito del programma annuale delle attività deve essere prevista l'organizzazione di campi estivi di tipo semiresidenziale, con le modalità più avanti descritte.
- d) Attività con le famiglie: In questo genere di attività l'educatore è chiamato a mantenere costante l'attenzione sui movimenti dell'intero sistema famiglia, considerato come un insieme, un campo dinamico interconnesso, dove l'azione di una persona è strettamente correlata con le azioni degli altri familiari. È utile quindi prevedere un coinvolgimento attivo dei genitori nelle vite dei minori e nel percorso educativo del centro diurno, attraverso l'utilizzo di metodi e strumenti specifici. Creare appositi spazi di incontro e confronto con e tra genitori, famiglie ed educatori per conoscere e comprendere meglio bambini e ragazzi, per rafforzare la relazione genitori/figli e per elaborare interventi socio educativi mirati. Diventano funzionali allo scopo sia la programmazione di ambiti di discussione e formazione tra genitori ed educatori su specifiche tematiche inerenti la crescita educativa, sia l'organizzazione e la previsione di una partecipazione attiva da parte dei genitori alle attività laboratoriali.

3. Modalità di funzionamento

Fermi restando i requisiti strutturali, funzionali e organizzativi previsti dal Regolamento regionale, il servizio Centri diurni polifunzionali che operano in convenzione con il Comune di Napoli devono garantire:

- l'apertura per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì per tutto l'anno; in relazione alle risorse finanziarie utilizzabili, l'ufficio potrà disporre la sospensione delle attività dei centri

diurni in modo concomitante con le attività scolastiche, fatta salva l'attivazione dei campi estivi;

- il funzionamento per 4 ore giornaliere in orario extrascolastico; le attività non potranno terminare prima delle ore 17.30;
- il servizio di trasporto, laddove richiesto e necessario, dalla scuola, a conclusione dell'orario scolastico, alla sede del Centro diurno polifunzionale e ritorno a casa;
- la somministrazione del pasto, se richiesto dalle famiglie, nei giorni in cui non sia già previsto il prolungamento dell'orario scolastico e dunque la refezione scolastica;
- la realizzazione delle attività di tipo sociale, aggregativo, di sostegno scolastico, laboratoriale, sportive nell'ambito di uno specifico progetto socio-educativo che deve riguardare il gruppo di bambini/bambine – ragazzi/ragazze e il percorso individuale di ciascuno.

4. Organizzazione dei Campi estivi

Nell'ambito del programma annuale delle attività deve essere prevista l'organizzazione di campi estivi, finalizzati ad offrire, da un lato, un sostegno alle famiglie nel periodo estivo, e dall'altro un'opportunità di aggregazione e socializzazione per i minori al fine di consentire loro di vivere esperienze arricchenti, importanti per la crescita. L'obiettivo principale è quello di soddisfare il bisogno dei bambini/bambine – ragazzi/ragazze di occupare il tempo estivo offrendo loro una valida opportunità di educazione alla socialità sotto la guida di operatori esperti e attraverso un programma complessivo di attività.

a) Modello organizzativo: I Campi estivi dovranno essere organizzati in *Moduli settimanali*, che prevedano almeno 5 giorni di attività per almeno 6 ore giornaliere. Il numero di moduli settimanali varia in base alla chiusura dell'anno scolastico, come da calendario scolastico regionale.

Le attività dovranno essere articolate in percorsi socio - educativi improntati sulla creatività, lo sport, l'esplorazione dell'ambiente e l'animazione, che si basi sull'organizzazione di tempi condivisi che facilitino la relazione con i propri coetanei ma anche la valorizzazione del contesto ambientale e degli elementi naturali che lo costituiscono.

Le attività dovranno essere articolate, utilizzando tutte le sedi a disposizione dei Centri diurni e le opportunità e le risorse naturali del territorio cittadino o extraurbano (località di mare, montagna, campagna...) che andrà a costituire un partner educativo di importanza fondamentale nella formazione dell'età evolutiva come facilitatore di esperienze reali.

In tal senso ciascun modulo settimanale dovrà prevedere almeno due uscite esterne, una per balneazione e una per attività di educazione ambientale e/o culturale.

I Centri dovranno garantire tutto quanto necessario alla realizzazione delle attività, il pranzo per ciascun ragazzo iscritto e l'eventuale trasporto.

b) Modalità di presentazione delle proposte: I Centri diurni dovranno presentare la proposta di Campo estivo al Servizio Politiche per l'Infanzia, l'adolescenza e sostegno alla genitorialità corredata da tutte le informazioni necessarie, per la sua approvazione e validazione da parte degli uffici, in relazione alle risorse effettivamente disponibili. La Proposta dovrà contenere il calendario settimanale delle attività, con gli operatori impegnati per ciascun modulo settimanale proposto.

5. La metodologia e l'approccio educativo

L'azione educativa si concretizza, da un lato, nella relazione che si stabilisce tra i bambini/bambine – ragazzi/ragazze e l'educatore, che accoglie ogni minore cogliendone e valorizzandone le capacità, dando la possibilità di arricchirsi del confronto con un adulto non-genitore e, dall'altro, nella

dimensione educativa del gruppo, nell'ambito del quale ogni minore ha bisogno di inserirsi per abbandonare la sua dipendenza dai grandi e dar vita ad una nuova identità, attraverso l'esperienza di appartenenza a gruppi amicali.

Realizzare un accompagnamento educativo personalizzato significa predisporre interventi finalizzati e realmente individualizzati, all'interno di una progettualità ad ampio respiro che attenziona i molteplici aspetti della vita del minore e lo coinvolge responsabilmente nella definizione del suo progetto di vita.

Il Centro predispone **per tutti i minori frequentanti il Progetto Educativo Individualizzato**, che costituisce uno dei principali strumenti operativi nel lavoro socio-educativo extrascolastico per rendere più efficace e concreta l'azione educativa e per dialogare, collaborare e integrare il lavoro di più professionisti. Nel P.E.I. vengono precisati gli obiettivi, le strategie per raggiungerli, i tempi di attuazione, le fasi e i criteri di verifica, che consentono di modificare e ridefinire il progetto durante il suo percorso attuativo.

Il P.E.I. viene redatto dagli educatori referenti dei vari minori in collaborazione con l'assistente sociale referente del Servizio Sociale territorialmente competente.

6. Destinatari del servizio

Possono accedere al servizio dei Centri Diurni Polifunzionali i minori dai 3 ai 16 anni, residenti nel Comune di Napoli, in presenza di particolari condizioni di disagio sociale del nucleo familiare, individuati con le modalità che verranno stabilite dall'Amministrazione comunale con successivi atti.

L'Amministrazione comunale provvederà ad individuare i nuclei familiari beneficiari del servizio che potranno scegliere presso quale Centro diurno inserire i minori aventi diritto, nell'ambito dei posti disponibili presso ciascun Centro inserito nell'Elenco dei prestatori.

Le ammissioni dei minori hanno validità solo per l'anno sociale di riferimento e comunque fino a luglio di ciascun anno, fatta salva la copertura finanziaria del servizio così come garantita dagli stanziamenti di Bilancio.

Il servizio Centri Diurni Polifunzionali promuove l'inclusione delle bambine/bambini - ragazzi/ragazze disabili e/o portatori di bisogni educativi speciali, con l'intento di evidenziare una reciproca permeabilità e scambio tra ragazzi con potenzialità diverse all'interno di uno stesso gruppo. Con l'inclusione di minori disabili, il servizio vuole fornire una cornice dentro la quale tutti i partecipanti alle attività possano essere ugualmente valorizzati, rispettati e ai quali siano offerte le medesime opportunità. Si tratta, dunque, di promuovere un approccio globale non centrato unicamente sul singolo disabile, ma che si rivolge a tutti i minori e a tutte le loro potenzialità. Pertanto, nell'ambito del servizio è prevista la possibilità di inclusione di bambini/bambine – ragazzi/ragazze con disabilità e/o bisogni educativi speciali, che non necessitano di assistenza individuale continuativa e per i quali le attività proposte nei Centri diurni rappresentino una offerta appropriata rispetto alle specifiche esigenze e bisogni di tipo socio-educativo e relazionale.

7. Gestione delle assenze e dimissioni dal servizio

Il percorso educativo del minore presso il Centro diurno polifunzionale può essere interrotto solo su disposizione dell'Amministrazione Comunale, a seguito di comunicazione da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, per il venire meno delle condizioni di bisogno che ne avevano giustificato l'immissione o per decisione dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di decisione dell'esercente la responsabilità genitoriale, l'Ente prestatore ha l'obbligo di darne formale comunicazione al Servizio Sociale territorialmente competente ed al Servizio Politiche per l'infanzia entro tre giorni, con la formale dichiarazione dei genitori di rinuncia al servizio, corredata di documento di identità.

L'ente prestatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale territorialmente competente ed al Servizio Politiche per l'infanzia eventuali assenze dei minori superiori ai 5 giorni continuativi senza giustificata motivazione. Si impegna inoltre a comunicare la frequenza irregolare del minore, se dovesse compromettere o nuocere gravemente all'attuazione del percorso educativo. L'Amministrazione comunale si riserva di dimettere d'ufficio i minori che saranno assenti in modo continuativo per un periodo pari a dieci giorni mensili, previa verifica delle cause delle assenze di concerto con il Servizio sociale territorialmente competente.

8. Equipe operatori

L'equipe del servizio Centro diurno polifunzionale è composta da un operatore ogni 10 minori, e da un coordinatore, che deve essere uno degli operatori, nel rispetto degli standard previsti dal Regolamento n. 4/14:

- almeno il 70% operatori rientranti nelle figure professionali di II livello come individuate nel regolamento regionale n. 4/2014;
- almeno il 30% operatori rientranti nelle figure professionali di III livello come individuate nel regolamento regionale n. 4/2014, di cui uno con funzioni di coordinatore/educatore.

L'equipe degli operatori deve essere coerente con quella presentata per la richiesta di Autorizzazione al funzionamento ed eventuali successive sostituzioni regolarmente comunicate all'Ente che ha rilasciato il provvedimento di Autorizzazione.

L'educatore che ha anche funzione di coordinatore sarà impegnato per 32 ore settimanali di cui 20 di attività frontali e 12 di attività di back office mentre ogni operatore sarà impegnato per 22 ore settimanali di cui 20 ore di attività frontali e 2 ore di attività di back office.

L'equipe educativa è affiancata da un operatore di II livello specificamente incaricato della funzione di supporto ai gruppi in cui siano presenti minori con disabilità certificata ed impegnato in 22 ore di lavoro settimanali, di cui 20 ore da dedicare alle attività frontali e 2 ore da riservare alle attività di back office. Sarà necessario prevedere almeno un operatore di supporto ogni 50 minori (un solo operatore fino a cinquanta minori e presenza di uno o più bambini/bambine - ragazzi/ragazze disabili; due operatori in caso di frequenza da cinquanta a cento minori tre operatori oltre i cento bambini e presenza di uno o più minori disabili)

Agli operatori è affidato il compito di accompagnare i bambini/bambine - ragazzi/ragazze attraverso l'intero percorso progettuale, di elaborare, in accordo con l'equipe, il piano di attività per ciascun ragazzo ed il PEI per tutti i partecipanti, di realizzare le attività laboratoriali, sportive, ludiche, di curare le relazioni con le famiglie e con le scuole di appartenenza dei ragazzi che gli sono affidati.

Al coordinatore spetta altresì il compito di organizzare il lavoro dell'equipe educativa e coordinare le attività operative, prevedendo incontri periodici degli operatori impegnati, al fine di svolgere una funzione di programmazione, verifica e valutazione condivisa.

Il coordinatore, con il supporto dell'equipe educativa e di concerto con il Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità, adotterà tutti gli strumenti, anche informatici, per il costante monitoraggio delle attività, per l'elaborazione di report periodici finalizzati alla valutazione della rispondenza del servizio effettuato, alla verifica del gradimento degli utenti del servizio.

Inoltre, il coordinatore curerà la promozione di reti territoriali di servizi ed attività, definendo ogni possibile sinergia con altre progettualità ed agenzie educative, presenti in ambito territoriale ed il raccordo con gli uffici centrali del Comune di Napoli.

All'intera equipe operativa dovrà essere garantita l'applicazione del CCNL di settore, con l'applicazione di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente ed in coerenza con la tipologia del servizio affidato, da trasmettere al Servizio Politiche per l'infanzia **entro 10 giorni** dall'inizio delle attività unitamente agli UNILAV. Si specifica che gli operatori dovranno essere contrattualizzati direttamente dall'Ente prestatore del servizio.

Il Contratto dovrà essere stipulato per 32 ore settimanali per il coordinatore e per 22 ore settimanali per gli operatori e dovrà esplicitamente menzionare il tipo di contratto applicato, il numero di ore di lavoro settimanali, la paga oraria, lo stipendio mensile ed annuale, la qualifica professionale.

Rappresentando la stabilità dell'equipe educativa il fondamento imprescindibile per la costruzione di relazioni educative significative nonché la premessa essenziale per la programmazione di interventi di qualità l'ente dovrà garantire per tutta la durata del servizio il contenimento del turn over, quale regole funzionamento e qualità del servizio reso, fornendo adeguate motivazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione immediata con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze previsti dal Catalogo regionale. Qualora necessarie, le sostituzioni degli operatori, definitive o temporanee di durata superiore ad un mese, devono essere autorizzate dal Servizio Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e sostegno alla genitorialità.

In caso di presenza di operatori volontari, il Centro diurno dovrà comunicare al Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità le loro generalità, il curriculum vitae, il periodo della loro presenza presso il Centro diurno e il tipo di attività in cui saranno impegnati.

8. Corrispettivi delle prestazioni

L'Amministrazione riconosce ai Centri diurni polifunzionali una retta giornaliera per ogni minore iscritto onnicomprensiva pari a € **21,11**, al netto dell'Iva, come di seguito articolata:

- € 11,43 per le attività
- € 6,68 per il pranzo
- € 3,00 per il trasporto

La retta è calcolata è comprensiva di qualsiasi ogni possibile voce di spesa, fatte salve attività straordinarie specificamente approvate dal Servizio.

Per l'operatore di II livello, incaricato della funzione di supporto ai gruppi in cui siano presenti bambini con disabilità certificata, che dovrà comunque essere individuato solo in caso in cui vengano ammessi a frequentare il Centro diurno uno o più bambini disabili, verrà corrisposto un emolumento pari a € 500,00 settimanali. Per i Centri diurni che ospiteranno fino a cinquanta ragazzi, dovrà essere individuato un solo operatore di supporto. Per i Centri diurni che ospiteranno tra cinquanta e cento ragazzi, e che pertanto dovranno individuare due operatori di supporto, sarà corrisposta la somma di € 1.000,00 settimanali. Per i Centri diurni che ospiteranno oltre cento ragazzi, e che pertanto dovranno individuare tre operatori di supporto, sarà corrisposta la somma di € 1.500,00 settimanali.

Con la sottoscrizione della convenzione presente convenzione, l'Ente convenzionato accetta incondizionatamente l'applicazione delle suddette tariffe, verificando preventivamente la sostenibilità della commessa secondo i propri criteri di gestione e organizzazione aziendale.

Il Centro è dunque tenuto ad avvalersi di personale professionalizzato in possesso dei requisiti richiesti, che deve essere contrattualizzato secondo la normativa vigente in riferimento ai contratti di lavoro di settore e nel rispetto delle categorie previste per i profili professionali richiesti.

Nel caso particolare in cui il Centro si avvalga di personale religioso con cui non verranno stipulati i contratti di lavoro di categoria previsti dalla normativa vigente, la retta giornaliera sarà calcolata utilizzando in luogo del costo orario così come previsto nelle Tabelle Ministeriali di riferimento, una quota oraria di € 3,00 quale rimborso spese del personale religioso.

In caso di assenza del minore, opportunamente giustificata e documentata dalla famiglia al Centro diurno, e dal Centro diurno al Servizio Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e sostegno alla genitorialità, verrà corrisposta all'Ente prestatore la retta prevista per le sole attività (€ 11,43 per

minore per giorno), fino ad un massimo di cinque giorni al mese.

Per i Campi Estivi sarà corrisposta una quota pro-capite per la partecipazione ad ogni singolo modulo settimanale pari alla tariffa già applicata dal Centro Diurno con un supplemento giornaliero pari a € 5,00. La quota si intende comprensiva di tutte le attività e spese necessarie (personale, trasporto, pranzo, materiali, assicurazione, etc.).

9. Procedura per la conferma degli Enti prestatori già convenzionati con il Comune di Napoli

I Centri diurni polifunzionali per minori già convenzionati con il Comune di Napoli dovranno presentare istanza di conferma all'inserimento nell'Elenco degli enti idonei al convenzionamento, compilando il modello allegato n. 1, i calendari delle attività e la composizione dell'equipe educativa, utilizzando i format predisposti, la Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale, come più avanti specificato, ed il Patto di integrità. Occorrerà presentare nuova documentazione solo in caso di modifiche rispetto a quella presentata per il convenzionamento per l'anno 2022/2024.

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente e presentata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it e dovrà prevenire entro e non oltre il giorno **10/07/2024**.

Ogni documento dovrà corrispondere ad un file in formato PDF.

1. **Istanza**, (allegato n. 1) che deve contenere tutte le informazioni relative all'ente partecipante e al legale rappresentante e recare la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto partecipante. Nell'istanza dovrà essere indicata pena l'esclusione il recapito presso il quale il concorrente riceverà tutte le comunicazioni in ordine alla presente procedura (Indirizzo, Numero di Fax, Indirizzo di Posta elettronica e di Posta Elettronica Certificata).

Nell'istanza andrà indicato anche il numero massimo di minori che ciascun Centro dichiara di essere disponibile ad accogliere nell'ambito del rapporto convenzionale con il Comune di Napoli.

2. Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale:

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di carattere generale previsti nel Capo II, part V, del d.lgs. 36/2023; in particolare gli Enti dovranno dichiarare:

- di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e l'inesistenza delle ipotesi di esclusione e l'insussistenza delle cause ostative previste articoli 94, 95 e 98 e ss. D.Lgs. 36/2023 ai fini nominativi e le generalità (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate precisando se vi sono soggetti cessati dalle stesse nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Si ricorda che, ai fini dell'art. 94, comma 1, del d.lgs. 36/2023, la domanda di partecipazione dovrà recare le dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei soggetti di cui al comma 3° del d.lgs. 36/2023 (operatore economico ai sensi e nei termini di cui al

d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; titolare o direttore tecnico se si tratti di impresa individuale; socio amministratore o direttore tecnico se si tratti di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore tecnico o socio unico; amministratore di fatto) in carica e attestante quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, nonché, specificamente, che nei loro confronti:

- che non sia stata emessa sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europea del 26 luglio 1995;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'insussistenza, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4;bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato;
- l'adozione, in capo all'operatore economico, della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che

- comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ivi compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'adempimento dell'obbligo di certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o di presentazione della dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito, in quanto applicabile;
 - l'insussistenza della condizione di sottoposizione a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, o dell'avvio di procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
 - la non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - la non commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10 del d.lgs. 36/2023. Tale esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
 - l'insussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - l'insussistenza di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'articolo 16 del d.lgs. 36/2023;
 - la non ricorrenza di un illecito professionale grave ai sensi dell'art. 98 d.lgs 36/2023;
 - la non ricorrenza di gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali;

3. Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere speciale e di seguito riportate:

- Dichiarazione sulla composizione dell'Equipe operativa nel rispetto dei requisiti previsti dal regolamento regionale, con indicazione dei dati anagrafici, ruolo nel servizio, titolo di studio e se trattasi di figura professionale di III o IV livello così come previsto dal regolamento Regionale N. 4/2014, indicando inoltre se trattasi di personale religioso privo di contratto di lavoro, con specifica attestazione circa l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D. Lgs. n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso

- e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);
- Dichiarazione sulla posizione conforme agli obblighi previsti dal capo I della legge 383/2001 e successive modifiche e integrazioni, in materia di emersione di lavoro irregolare, e di applicare integralmente, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
 - Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura resa con le formalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., così come stabilito di recente, dalla legge 12/11/2011 n° 183 art. 15, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale attesta di essere iscritto al registro delle imprese, indicandone numero, luogo e data di iscrizione; denominazione, forma giuridica e sede; oggetto sociale e attivazione dell'oggetto sociale attinente al servizio oggetto della gara; sistema di amministrazione e controllo; informazioni sullo statuto; informazioni patrimoniali e finanziarie; titolari di cariche e/o qualifiche e relative durate; eventuale/i direttore/i tecnico/i procuratore/i speciale/i.

In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui al DPR 445/2000, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale.

4. Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di:

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n.136 e successive modificazioni;
- essere a conoscenza e accettare il vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione definitiva e i pagamenti all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 6 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
- essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
- essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 - così come , così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017, conformandosi inoltre alle nuove disposizioni introdotte in materia dal DPR 81/2023 - che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo;
- attestare, ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001

e in virtù di quanto indicato nel Piano Anticorruzione in vigore presso il Comune, e consapevoli della responsabilità penale per falsa dichiarazione si dichiara di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Napoli e per la quale viene presentata candidatura per il presente procedimento di affidamento. L'Ente convenzionato è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

- impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- accettare, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da parte del Comune di Napoli, relativa alla procedura in oggetto, avvenga a mezzo posta elettronica certificata;

A titolo esemplificativo, le dichiarazioni potranno essere rese secondo quanto riportato nell'allegato 1 al presente avviso pubblico.

All'istanza dovranno essere allegati:

- fotocopia di valido documento di riconoscimento (se l'istanza non sia firmata digitalmente);
- copia del "Patto d'Integrità": La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse" ha approvato il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. *Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa.*

La documentazione trasmessa tempestivamente al Servizio potrà essere integrata da ogni elemento mancante con esclusione della documentazione che compone il progetto tecnico. Trova in applicazione l'art. 101 del d.lgs. 36/2023 in tema di soccorso istruttorio.

10. Procedura per la selezione dei nuovi Enti che richiedono di essere inseriti nell'Elenco dei prestatori idonei al convenzionamento per il servizio di Centro diurno polifunzionale per minori per il biennio settembre 2024 -luglio 2026

Soggetti proponenti e condizioni di ammissibilità

Possono presentare la propria istanza entro il termine e secondo le modalità stabiliti dal presente Avviso pubblico, i soggetti in possesso del titolo di Autorizzazione al funzionamento e del titolo di accreditamento per l'esercizio delle attività di Centro Polifunzionale per minori rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 4/14. La sede del Centro Polifunzionale per minori deve ricadere nel territorio cittadino o nei comuni limitrofi e vicini.

L'ente prestatore deve essere in possesso di esperienza in attività socio-educative per minori, di almeno 18 mesi negli ultimi quattro anni (in riferimento alla data di pubblicazione dell'Avviso) adeguatamente documentata.

Modalità di presentazione delle istanze

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente e presentata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it e dovrà prevenire entro e non oltre il giorno **10/07/2024**.

Ogni documento dovrà corrispondere ad un file in formato PDF.

5. **Istanza**, (allegato n. 2) che deve contenere tutte le informazioni relative all'ente partecipante e al legale rappresentante e recare la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto partecipante. Nell'istanza dovrà essere indicata pena l'esclusione il recapito presso il quale il concorrente riceverà tutte le comunicazioni in ordine alla presente procedura (Indirizzo, Numero di Fax, Indirizzo di Posta elettronica e di Posta Elettronica Certificata).

Nell'istanza andrà indicato anche *il numero massimo di minori* che ciascun Centro dichiara di essere disponibile ad accogliere nell'ambito del rapporto convenzionale con il Comune di Napoli.

6. Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale:

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di carattere generale previsti nel Capo II, part V, del d.lgs. 36/2023; in particolare gli Enti dovranno dichiarare:

- di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e l'inesistenza delle ipotesi di esclusione e l'insussistenza delle cause ostative previste articoli 94, 95 e 98 e ss. D.Lgs. 36/2023 ai fini nominativi e le generalità (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate precisando se vi sono soggetti cessati dalle stesse nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Si ricorda che, ai fini dell'art. 94, comma 1, del d.lgs. 36/2023, la domanda di partecipazione dovrà recare le dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei soggetti di cui al comma 3° del d.lgs. 36/2023 (operatore economico ai sensi e nei termini di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; titolare o direttore tecnico se si tratti di impresa individuale; socio amministratore o direttore tecnico se si tratti di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore tecnico o socio unico; amministratore di fatto) in carica e attestante quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, nonché, specificamente, che nei loro confronti:

- che non sia stata emessa sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale

- ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europea del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'insussistenza, di ragioni di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4;bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato;
 - l'adozione, in capo all'operatore economico, della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ivi compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - l'adempimento dell'obbligo di certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o di presentazione della dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito, in quanto applicabile;
 - l'insussistenza della condizione di sottoposizione a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, o dell'avvio di procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n.

14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

- la non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- la non commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10 del d.lgs. 36/2023. Tale esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- l'insussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- l'insussistenza di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'articolo 16 del d.lgs. 36/2023;
- la non ricorrenza di un illecito professionale grave ai sensi dell'art. 98 d.lgs 36/2023;
- la non ricorrenza di gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali;

7. Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere speciale e di seguito riportate:

- Dichiarazione sulla composizione dell'Equipe operativa nel rispetto dei requisiti previsti dal regolamento regionale, con indicazione dei dati anagrafici, ruolo nel servizio, titolo di studio e se trattasi di figura professionale di III o IV livello così come previsto dal regolamento Regionale N. 4/2014, indicando inoltre se trattasi di personale religioso privo di contratto di lavoro, con specifica attestazione circa l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D. Lgs. n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);
- Dichiarazione sulla posizione conforme agli obblighi previsti dal capo I della legge 383/2001 e successive modifiche e integrazioni, in materia di emersione di lavoro irregolare, e di applicare integralmente, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non aver ricevuto contestazioni per il medesimo servizio e/o servizi analoghi, opportunamente motivate e circostanziate, su elementi significativi relativi alla qualità delle prestazioni rese.
- Dichiarazioni circa il possesso di esperienza in attività di centri socio-educativi e aggregativi per minori, di almeno 18 mesi negli ultimi quattro anni (in riferimento alla

data di pubblicazione dell'Avviso) rese per conto di enti pubblici, con specifica indicazione dell'ente pubblico committente, della determinazione dirigenziale di affidamento, della durata in mesi, della tipologia di servizio reso;

- Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura resa con le formalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., così come stabilito di recente, dalla legge 12/11/2011 n° 183 art. 15, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale attesta di essere iscritto al registro delle imprese, indicandone numero, luogo e data di iscrizione; denominazione, forma giuridica e sede; oggetto sociale e attivazione dell'oggetto sociale attinente al servizio oggetto della gara; sistema di amministrazione e controllo; informazioni sullo statuto; informazioni patrimoniali e finanziarie; titolari di cariche e/o qualifiche e relative durate; eventuale/i direttore/i tecnico/i procuratore/i speciale/i.

In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui al DPR 445/2000, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale.

8. Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di:

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n.136 e successive modificazioni;
- essere a conoscenza e accettare il vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione definitiva e i pagamenti all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 6 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
- essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
- essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 - così come , così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017, conformandosi inoltre alle nuove disposizioni introdotte in materia dal DPR 81/2023 - che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo;
- attestare, ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e in virtù di quanto indicato nel Piano Anticorruzione in vigore presso il Comune, e consapevoli della responsabilità penale per falsa dichiarazione si dichiara di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Napoli e per la quale viene presentata candidatura per il presente procedimento di affidamento. L'Ente convenzionato è altresì a conoscenza che i

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

- impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- accettare, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da parte del Comune di Napoli, relativa alla procedura in oggetto, avvenga a mezzo posta elettronica certificata.

A titolo esemplificativo, le dichiarazioni potranno essere rese secondo quanto riportato nell'allegato 1 al presente avviso pubblico.

All'istanza dovranno essere allegati:

- fotocopia di valido documento di riconoscimento (se l'istanza non sia firmata digitalmente);
- copia del "Patto d'Integrità": La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse" ha approvato il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. *Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa;*
- la seguente documentazione concernente l'accreditamento dell'Ente:
 - o *Provvedimento Dirigenziale di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento*
 - o *Titolo di godimento dell'immobile dove si realizza il servizio;*
 - o *Planimetria quotata dei locali e degli eventuali spazi verdi annessi;*
 - o *Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Soggetto prestatore;*
 - o *Carta dei servizi ai sensi dell'art. 10, comma 2, del R.R. 16 del 23 novembre 2009, conforme allo schema di cui alla Delibera di G.R. Campania n. 1835, adottata dalla struttura;*
 - o *Polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari;*
 - o *Relazione sulla gestione delle emergenze*
 - o *Parere di idoneità igienico-sanitaria rilasciata dall'Unità Operativa di Prevenzione Collettiva del Distretto Sanitario territorialmente competente, in uno alla planimetria costituente parte integrante della certificazione stessa.*
- **il Progetto tecnico**, predisposto utilizzando quali paragrafi i punti indicati nel Formulario Allegato n. 3.

Gli Enti che non hanno sede nel territorio del Comune di Napoli dovranno presentare la documentazione idonea ad accertare il titolo di godimento della sede (proprietà, affitto, comodato d'uso regolarmente registrati), planimetria quotata dei locali accompagnata da una relazione descrittiva della sede e da rilievi fotografici.

11. Criteri di valutazione degli enti interessati

La valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico degli Enti prestatori ai fini del loro inserimento nell'Elenco sarà effettuata sulla scorta degli elementi di qualità, riferiti alle aree e agli indicatori di seguito indicati, ai quali verranno attribuiti i relativi punteggi.

Per l'accesso all'Elenco dei soggetti prestatori il punteggio dovrà essere non inferiore a punti 35.

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti
A	Conoscenza delle caratteristiche e dei bisogni delle famiglie destinatarie dell'intervento con particolare riferimento ai disagi dei bambini e dei ragazzi in relazione al percorso di crescita e ai riferimenti socio-educativi proposti.	10
B	Descrizione e articolazione delle attività e del piano di offerta educativa con indicazione dei moduli standard settimanali previsti.	15
C	Descrizione del modello di intervento e coinvolgimento delle famiglie, con particolare attenzione alle attività proposte per la creazione di spazi di confronto e partecipazione attiva delle famiglie al progetto educativo.	10
D	Descrizione dell'approccio metodologico e degli strumenti di lavoro, con particolare riferimento al progetto educativo di gruppo (Peg) e al progetto educativo individuale (Pei).	10
E	Modalità di costruzione del lavoro di rete territoriale, di raccordo con i servizi sociali e socio-sanitari, di collaborazione e confronto con le scuole, con le diverse agenzie educative territoriali e con le risorse formali e informali del territorio.	10
F	Descrizione della metodologia e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione.	5
	Punteggio Totale	Max 60 punti

Sulla scorta della valutazione effettuata circa il possesso dei requisiti di carattere generale e specifico, verrà approvato *l'Elenco dei soggetti prestatori idonei per la stipula di convenzioni per l'erogazione del servizio di Centro Polifunzionale per minori per il biennio settembre 2024/luglio 2026* con i quali sottoscrivere apposita convenzione.

La valutazione sarà operata in seduta riservata da una apposita Commissione nominata successivamente alla scadenza dei termini di presentazione dell'istanza.

12. Effetti e durata della Convenzione

La convenzione ha durata per *biennio settembre 2024/luglio 2026*, e disciplina i rapporti economici e giuridici tra il Comune di Napoli ed il soggetto prestatore, fermo restando che gli effetti della

convenzione si esplicheranno solo in caso di concreto inserimento di minori e di relativa autorizzazione alla spesa.

Il rapporto contrattuale sarà regolato secondo le clausole contenute nello schema di convenzione in allegato al presente avviso.

13. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante 'Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) l'ente è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui è Titolare il Comune di Napoli. Vengono affidati all'aggiudicatario l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività. L'affidatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

14. Protocollo di legalità

Alla procedura e alla convenzione troverà applicazione il Protocollo di legalità in materia di appalto. A tale proposito, si evidenzia che il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale della presente lettera d'invito, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

1. *La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;*

2. *Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:*

a) *assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;*

b) *allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;*

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati

ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei casi di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

7.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Il codice di comportamento è integrato altresì dalle disposizioni di cui al DPR 81/2023,

7.4 Patto di Integrità

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse" approva il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato dal concorrente nella Busta A "Documentazione Amministrativa", a pena di esclusione.

15. Rinvio allo schema della convenzione

Il rapporto contrattuale tra il Comune di Napoli e gli enti gestori dei centri diurni si conformerà alle clausole dello schema di convenzione allegato alla determina di approvazione del presente avviso.

16- Contatti e chiarimenti

I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusivamente mediante quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo e-mail: politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it, entro e non oltre 4 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul sito web comunale nell'apposita sezione.